

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ASSOCIAZIONE PISANA PSICOLOGIA APERTA**

**Art.1) COSTITUZIONE E DURATA** – Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, della legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002, n.42, e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE PISANA PSICOLOGIA APERTA (A.P.P.A.), con sede in Pisa, Via Del Lavatoio 10. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione "associazione di promozione sociale".

**Art.2) FINALITÀ** – L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi promuovendo attività culturali e incontri di sostegno e orientamento alla salute psico-fisica. L'A.P.P.A. nasce per far fronte al bisogno degli individui e delle famiglie nel periodo di crisi socio-economica che l'Italia sta attraversando. La finalità è quella di favorire lo sviluppo e la diffusione di una psicologia aperta e innovativa, a misura del cittadino, promuovendo interventi e servizi accessibili.

Gli scopi che l'Associazione si prefigge sono:

- Proporre interventi di carattere psicologico, individuali e collettivi, finalizzati alla promozione del benessere bio-psico-sociale;
- Organizzare incontri di gruppo su tematiche psicologiche di

interesse collettivo;

- Organizzare e condurre gruppi a fini terapeutici;
- Aiutare le persone ad orientarsi nel settore della salute mentale perché possano scegliere consapevolmente il percorso adeguato ai loro bisogni e indicare loro i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e accessibili, anche in considerazione del periodo di crisi;
- Aiutare le persone che affrontano un momento critico offrendo aiuto psicologico anche individuale;
- Realizzare progetti che promuovano la salute mentale in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Organizzare, gestire e partecipare a mostre, incontri di studio, dibattiti, corsi, conferenze, convegni di natura culturale;
- Collaborare, anche in convenzione, con enti pubblici e privati e partecipare a consorzi per la gestione di iniziative e/o strutture a carattere sociale e culturale;
- Realizzare e diffondere libri, periodici, opuscoli e trasmissioni televisive allo scopo di promuovere e diffondere una cultura psicologica innovativa e di utilità pratica;
- Promuovere feste, concerti, laboratori e altri eventi a carattere aggregativo, culturale e di promozione sociale;
- Formare e aggiornare personale scolastico, docente e discente per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni occasionali, volontarie e gratuite dei propri soci ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute, entro limiti preventivamente stabiliti. Si avvale altresì della collaborazione di esperti e professionisti del settore che condividono gli stessi obiettivi. In caso di particolare necessità, può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri soci nei limiti previsti dall'Art.18 della legge 7 dicembre 2000, n.383 e dall'Art.6 della legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002, n.42.

L'Associazione opera e lavora nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

**Art.3) COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI** – Per il perseguimento dei propri scopi statuari l'Associazione intende avanzare proposte agli Enti Pubblici (Circoscrizioni, Comuni, Regioni, Ministeri, Ospedali, Scuole, Dipartimenti ed Istituti Universitari) e Privati, per promuovere e diffondere le proprie attività culturali, di informazione, prevenzione, orientamento e sostegno.

**Art.4) SOCI** – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. I soci partecipano alla vita associativa e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione può essere respinta se le motivazioni e/o il

comportamento del richiedente contrastano con gli scopi dell'Associazione. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

**Art.5) CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO** – La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari, per comportamento scorretto o quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato, e saranno ratificate dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

**Art.6) ORDINAMENTO INTERNO** – L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare un Regolamento interno che contenga le norme attuative della vita sociale dell'Associazione e che dovrà essere approvato dall'Assemblea, ad integrazione del presente Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale.

**Art.7) ORGANI SOCIALI** – Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

**Art.8) ASSEMBLEA** – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Si compone di tutti i soci in regola con il pagamento della quota e che siano diventati soci da almeno tre mesi. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro i termini indicati nell'Art.12 per l'approvazione del Bilancio annuale. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti almeno il dieci per cento degli associati.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e gli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione degli indirizzi generali e sul programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione del Rendiconto annuale e del Bilancio preventivo;
- sull'approvazione dell'eventuale Regolamento;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione anche in ordine alla devoluzione del suo patrimonio.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la

presenza della metà più uno dei soci e della maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci e consiglieri presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

Ciascun socio deve intervenire all'Assemblea personalmente. Non sono ammesse deleghe.

I soci che rivestono la carica di Presidente o Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente. In caso di impossibilità dello stesso, può essere sostituito da un altro socio incaricato dal Consiglio.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere che riguardano la modifica dello Statuto si applicano le disposizioni dell'Art.15 e per quelle che riguardano lo scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni dell'Art.16.

**Art.9) CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da tre a cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

La convocazione del consiglio è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre consiglieri.

**Art.10) IL PRESIDENTE** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità e ne è il suo portavoce ufficiale.

È eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, convocato in apposita adunanza, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

**Art.11) OBBLIGAZIONI SOCIALI** - Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'Art.6, comma 2 della legge 383/2000, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima. Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**Art.12) BILANCIO** - Il Bilancio o Rendiconto annuale consuntivo e il

Bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto. Per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto consuntivo, l'Assemblea deve riunirsi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del Bilancio preventivo dovrà avvenire in prossimità dell'inizio dell'anno interessato, entro la fine di febbraio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

**Art.13) PATRIMONIO SOCIALE** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Sociale, dagli eventuali Fondi di riserva costituiti con il residuo degli avanzi di gestione non reinvestiti nelle attività istituzionali e in quelle accessorie, previste in questo Statuto, dai beni mobili e attrezzature in dotazione.

**Art.14) RISORSE ECONOMICHE** - Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali associative e contributi dei soci;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, compreso l'eventuale avanzo di gestione;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura



commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

- g) i redditi del patrimonio e ogni altro provento compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale. Pertanto i soci che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

**Art.15) MODIFICHE STATUTARIE** - Il presente statuto è modificabile dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In sede di seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita secondo le previsioni dell'Art.8.

**Art.16) SCIoglimento** - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. In sede di seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita secondo le previsioni dell'Art.8.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori con il compito di destinare il patrimonio che residua dopo la liquidazione a favore di associazioni di promozione sociale con

finalità di pubblica utilità.

**Art.17) DISPOSIZIONI FINALI** - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383, alla Legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002, n.42, alle disposizioni contenute nel codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

CLAUDIO DEL MURATORE

---

ELEONORA DI VITA

---

VALENTINA DENTI

---

OLIVIA ORLANDI

---

LAURA SCARPELLINI

---

PAOLO GUERRINI

---

ELENI CARANTONIS

---

SIMONE BROGI

---

FRANCESCO BARBI

---

IRENE TARANTINO

---